

Campania/2025/PNRR



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati

Dott. Alfredo Grasselli	Presidente
Dott. Ilaria Cirillo	Primo Referendario
Dott. Domenico Cerqua	Primo Referendario (relatore)

nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

nei confronti del Comune di Giugliano in Campania

sull'esito del procedimento di controllo - disciplinato dall'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, conv. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - avente ad oggetto il monitoraggio e la verifica dell'intervento identificato dal codice unico di progetto (CUP) n. G93D21002050005, finanziato con risorse a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione n. 14/DEL/2000 delle Sezioni Riunite in sede deliberante in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione n. 100/INPR/2025 con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione regionale di controllo per il 2025;

VISTO il decreto n. 14/2024 con cui il Presidente di questa Sezione regionale di controllo ha assegnato al Presidente aggiunto la presidenza dei Collegi convocati in materia di coordinamento dell'attività di monitoraggio degli enti locali della Regione Campania in relazione agli interventi a valere sul PNRR e sul Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC);

VISTO il decreto n. 10/2025, come integrato dal decreto n. 18/2025, con cui il Presidente aggiunto di questa Sezione ha individuato e ripartito gli interventi finanziati con risorse a valere sul PNRR/PNC da sottoporre a verifica;

VISTA l'istanza di deferimento del Magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n. 166/2025, con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo Referendario Domenico Cerqua;

PREMESSO e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue.

PREMESSO

1. Il *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza* ("PNRR") è lo strumento programmatico mediante il quale l'Italia ha pianificato l'allocazione delle risorse derivanti dal *Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza* (in lingua inglese "*Recovery and Resilience Facility*" e, in sigla, "RRF"). Il Dispositivo, istituito con il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 per fronteggiare la crisi economica seguita all'emergenza sanitaria innescata dalla COVID-19, integra a sua volta la componente più rilevante dello strumento finanziario euro-unitario denominato *Next Generation EU* ("NGEU").

Il NGEU, adottato con decisione del Consiglio europeo straordinario del 17-21 luglio 2020, ha autorizzato la Commissione europea a contrarre prestiti sui mercati dei capitali per conto dell'Unione Europea (UE). Successivamente, con Decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, la Commissione è stata incaricata di intensificare le operazioni di prestito destinate a finanziare il NGEU per un importo *massimo* di 806,9 miliardi di euro a prezzi correnti (750 miliardi di euro a prezzi del 2018), il cui rimborso inizierà a partire dal 2028 e si dipanerà su un orizzonte di lungo periodo, fino al 2058. La realizzazione degli interventi di resilienza, come progettata a livello euro-unitario, richiede dunque ingenti risorse pubbliche e private, al cui reperimento l'UE provvede attraverso la contrazione di prestiti sul mercato dei capitali e per le quali è già previsto un piano di ammortamento pluriennale.

La provvista finanziaria così ottenuta viene poi trasferita ai singoli Stati membri attraverso l'erogazione di prestiti e/o di contributi in conto capitale che dovranno essere restituiti ai relativi sottoscrittori, maggiorati dei dovuti interessi, con le risorse proprie dell'UE, secondo una «[...] *strategia di finanziamento diversificata [che] ha prodotto benefici, ma che ha anche comportato un potenziale trasferimento dei rischi ai futuri bilanci dell'UE*» (così, lett., *European Court of Auditors, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU*, par. 5, p. 10 di 65).

Nel dettaglio, sotto il profilo tipologico le citate risorse – 750 miliardi a prezzi 2018 – sono così ripartite:

- 672,5 miliardi di euro, di cui 360 per prestiti e 312,5 per sovvenzioni, sono destinati al “*Recovery and Resilience Facility*”;
- 47,5 miliardi di euro sono destinati al “*Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe*” (“*ReACT-EU*”), andando a costituire stanziamenti aggiuntivi ai fondi strutturali già stanziati nella programmazione 2014-2020;
- 10 miliardi di euro sono destinati al “Fondo per una transizione giusta” (“*Just Transition Fund*”), programma dedicato alla riduzione dell'impatto socio-economico del passaggio a sistemi “a zero emissioni”;
- 7,5 miliardi di euro sono destinati allo “Sviluppo rurale”, programma dedicato alla competitività del settore agricolo e alla promozione della gestione sostenibile delle risorse agricole e forestali;
- 5,6 miliardi di euro sono destinati a “*InvestEU*”, programma per la mobilitazione di finanziamenti pubblici e privati attraverso prestiti, garanzie ed altri strumenti finanziari;
- 5 miliardi di euro sono destinati a “*Orizzonte Europa*” (“*Horizon Europe*”), programma di riferimento per tutti gli ambiti legati alla ricerca e all'innovazione;
- 1,9 miliardi di euro, infine, sono destinati al “*RescEU*”, programma dedicato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta a catastrofi naturali o antropiche.

Ciò premesso, corre l'obbligo di sottolineare che, come precisato anche dalla Corte dei conti dell'Unione europea (*European Court of Auditors*) nella citata Relazione speciale dedicata alla gestione del debito connesso al NGUE, «[i]l debito contratto a titolo

di NGEU è garantito dal “margine di bilancio”, che corrisponde alla differenza tra il massimale delle risorse proprie e le risorse proprie necessarie per finanziare il bilancio dell’UE. Ratificando [con procedura completata in data 31 maggio 2021] la decisione del Consiglio sulle risorse proprie, nel 2021 **gli Stati membri hanno convenuto di mettere a disposizione risorse di tesoreria supplementari incrementando il massimale delle risorse proprie a un massimo dello 0,6 % del loro RNL, fino alla fine del 2058**. La Commissione può utilizzare tali risorse qualora il bilancio dell’UE non sia sufficiente a coprire le passività risultanti dalle assunzioni di prestiti connesse a NGEU. Le operazioni di assunzione di prestiti rientrano nell’ambito dell’esecuzione del bilancio ai sensi del regolamento finanziario, il che implica inoltre che la strategia di finanziamento di NGEU sia attuata conformemente al principio della sana gestione finanziaria» (così, lett., ECA, Relazione speciale 16/23: La Commissione e la gestione del debito connesso a NextGenerationEU, par. 7, p. 11 di 65; enfasi aggiunta).

In altri termini, tutte le risorse raccolte sui mercati dei capitali dalla Commissione europea in attuazione del NGEU andranno restituite ai sottoscrittori dei titoli obbligazionari, maggiorate dei dovuti interessi, con oneri a carico del bilancio dell’UE che, ove non dovesse essere capiente, andrà integrato con risorse di tesoreria da parte degli Stati membri, a norma del combinato disposto della Parte Sesta (*Disposizioni istituzionali e finanziarie*), Titolo II (*Disposizioni finanziarie*), artt. 310 e seguenti, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), e dell’art. 6 (*Incremento straordinario e temporaneo dei massimali delle risorse proprie ai fini dell’attribuzione delle risorse necessarie per far fronte alle conseguenze della crisi COVID-19*) della Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea.

2. A livello nazionale, il PNRR (di seguito, anche “Piano”) si articola in sei *missioni* (digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; inclusione e coesione; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; rivoluzione verde e transizione ecologica; salute), individuate in piena coerenza con i sei pilastri del RRF. Le missioni si articolano in *componenti*, ossia in aree di intervento specifiche, composte a loro volta da *investimenti e riforme*.

Con la decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota prot. n. LT 161/21, del 14 luglio 2021, che ha approvato il piano presentato dalla Repubblica Italiana, per il periodo 2021-2026 all'Italia sono state destinate risorse, a valere sulle disponibilità del RRF, pari a **191,5 miliardi di euro**, dei quali 68,9 miliardi da erogarsi nella forma di sovvenzioni a fondo perduto e 122,6 miliardi mediante la concessione di prestiti a tassi agevolati.

In seguito, nel corso del 2023, la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 è stata modificata, sempre con decisione di esecuzione del Consiglio, una prima volta, in data 19 settembre 2023 e, una seconda volta, in data 8 dicembre 2023, approvando così la proposta di revisione del PNRR avanzata dal Governo italiano e includente il **nuovo capitolo REPowerEU**: le risorse finanziarie complessivamente assegnate all'Italia sono così aumentate a **194,4 miliardi di euro**.

Nel corso del 2024, il PNRR è stato ulteriormente modificato in due distinte occasioni:

- alla presentazione alla Commissione europea, in data 4 marzo 2024, da parte del Governo italiano, di una richiesta di modifica di natura tecnica riguardante *24 misure*, relative sia ad investimenti sia a riforme, ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 14 maggio 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano;

- in data 10 ottobre 2024 il Governo italiano ha presentato alla Commissione europea un'ulteriore richiesta di modifica riguardante ulteriori *21 misure*, cui ha fatto seguito la decisione di esecuzione del Consiglio del 18 novembre 2024, con il nuovo allegato recante la versione modificata del Piano.

Sono stati così aggiunti tre nuovi obiettivi e il numero complessivo di traguardi/obiettivi del Piano è salito a 621.

Da ultimo, in data 21 marzo 2025, l'Italia ha presentato alla Commissione europea, a causa di circostanze oggettive motivate a norma dell'art. 21 (*Modifica del piano per la ripresa e la resilienza dello Stato membro*), par. 1, del Reg. (UE) 2021/241, una nuova proposta di revisione del PNRR in relazione a *67 misure* del Piano, cui ha fatto seguito la

decisione di esecuzione del Consiglio del 20 giugno 2025, con il nuovo allegato recante la versione, da ultimo modificata e attualmente in vigore, del PNRR italiano.

Da un punto di vista operativo, le risorse del PNRR destinate all'Italia sono trasferite dalla Commissione dell'Unione europea sul conto corrente n. 23211 della Tesoreria centrale dello Stato, sul quale transitano tutti i flussi di fonte euro-unitaria destinati all'Italia.

In base alla legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2021 (articolo 1, commi 1037-1045, della legge n. 178 del 2020), tali risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato denominati, rispettivamente, «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a fondo perduto*» (conto n. 25091) e «*Ministero dell'economia e delle finanze - Attuazione del Next Generation EU - Italia - Contributi a titolo di prestito*» (conto n. 25092). Nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo quelle relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

In attesa dell'assegnazione delle risorse da parte dell'UE, i due conti sono stati alimentati, *a titolo di anticipazione*, dal capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) n. 8003, denominato «*Fondo di Rotazione per l'attuazione del Next Generation EU - Italia*».

Le relative risorse sono successivamente assegnate in favore delle **Amministrazioni titolari degli interventi** (Amministrazioni centrali o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e trasferite mediante c.d. "girofondi" su contabilità speciali dedicate al PNRR, appositamente istituite e disciplinate, a livello interno, dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041 (*Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato*) e dal relativo Regolamento recato dal d.P.R. n. 689 del 1977 (*Regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali [...]*).

Oltre che in favore delle Amministrazioni titolari, le contabilità speciali dedicate sono state attivate anche in favore di Amministrazioni centrali e periferiche che svolgono il ruolo di **soggetto attuatore**.

Le uscite dei due conti correnti di Tesoreria centrale hanno le seguenti destinazioni:

- trasferimento delle risorse PNRR sulle menzionate contabilità speciali per essere successivamente erogate ai soggetti attuatori responsabili degli interventi, secondo le modalità specificamente previste nei corrispondenti atti dispositivi;
- trasferimenti diretti ai soggetti attuatori in casi particolari;
- versamento all'entrata del bilancio dello Stato rispettivamente ai capitoli 3515 (contributo a fondo perduto) e 3516 (contributo a titolo di prestito) delle somme ricevute dall'Unione europea tramite il conto 23211, a compensazione dell'anticipazione operata a valere sul capitolo 8003.

3. L'attuazione del PNRR ha richiesto la costruzione di un articolato ordito normativo per la gestione dell'intero piano e per la realizzazione di alcune riforme di carattere amministrativo e regolatorio che costituiscono esse stesse traguardi e obiettivi del Piano.

Per quanto di interesse in questa sede, si evidenzia che, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti nel PNRR, è stato adottato il decreto-legge n. 77 del 2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*), conv. dalla legge n. 108 del 2021, che definisce il quadro normativo nazionale nell'ambito del quale sono realizzati gli interventi previsti dal Piano e contiene le disposizioni attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Reg. (UE) 2021/241.

L'articolo 1 (*Principi, finalità e definizioni*), comma 3, del D.L. n. 77/2021 dispone che «[l]e disposizioni contenute nel presente decreto, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di rapporti dello Stato con l'Unione europea di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione e definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale».

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede poi un nuovo insieme di organi di supporto per la formazione, il coordinamento e la promozione dell'indirizzo politico. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri (PDCM) è stata infatti affiancata, per quanto attiene i poteri di

indirizzo, impulso e coordinamento generale del PNRR, la Cabina di regia, ossia una struttura, supportata da un Tavolo permanente e da una Segreteria tecnica (le cui competenze sono poi state trasferite – con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, conv. dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 – alla “Struttura di missione PNRR” istituita presso la PDCM), cui può sempre partecipare il Presidente del Consiglio (qualora non deleghi la presidenza ad altro Ministro), mentre gli altri Ministri e Sottosegretari sono chiamati, a norma dell’art. 2 (*Cabina di regia*) del D.L. n. 77/2021, solo «*in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta*», coinvolgendo, se interessati, anche i Presidenti delle Regioni implicati nelle diverse misure ovvero il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definite nel PNRR, attraverso *proprie* strutture, ovvero avvalendosi di **soggetti attuatori esterni**, con le modalità previste dalla normativa nazionale ed euro-unitaria vigente.

Ciascun soggetto titolare dei progetti finanziati è responsabile della relativa attuazione conformemente ai principi della sana gestione finanziaria. Le risorse assegnate ai progetti del PNRR sono vincolate alla realizzazione degli interventi del programma e mantengono il vincolo di destinazione fino a tutta la durata del programma medesimo.

Il D.L. n. 77 del 2021 prevede inoltre che i progetti debbano essere predisposti secondo quanto stabilito dalla normativa euro-unitaria e debbano essere corredati da indicazioni puntuali sugli obiettivi intermedi (*milestone*) e finali (*target*) da raggiungere, verificabili a tramite appositi indicatori quantitativi.

A tal fine, le Amministrazioni titolari dell’intervento, nelle richieste di pagamento da presentare al Servizio centrale per il PNRR istituito presso il MEF – secondo quanto indicato nel par. 7.2 (*Modalità attuative degli interventi previsti nel PNRR*) dell’Allegato alla circolare n. 9, del 10 febbraio 2022, del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato (RGS), recante «*Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*» – devono produrre un’attestazione «[...] contenente i seguenti elementi:

- *lo stato di avanzamento/il raggiungimento dei target e milestone per gli interventi di competenza, stabiliti per la data di rendicontazione in scadenza, fornendo la relativa documentazione;*
- *lo stato di esecuzione finanziaria degli interventi di competenza, con separata evidenza della spesa sostenuta per gli interventi cui è stato assegnato un marcatore climatico o digitale positivo in base alla metodologia del regolamento RRF, in quanto contribuisce agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici o digitali;*
- *una **dichiarazione di gestione** debitamente firmata;*
- *una **sintesi degli esiti dei controlli effettuati** da parte dell’Amministrazione titolare dell’intervento, compresi i punti deboli identificati e le eventuali azioni correttive adottate»* (così, lett., anche per l’enfasi, MEF-RGS, circ., 10 febbraio 2022, n. 9, all., par. 7.2, pag. 48 di 97).

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, a norma dell’art. 12 (*Poteri sostitutivi*), comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, «[...] il Presidente del Consiglio dei Ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, [...], assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a quindici giorni. In caso di perdurante inerzia, [...], il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all’esecuzione dei progetti e degli interventi, [...], assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le varie amministrazioni, enti o organi coinvolti».

Le Amministrazioni titolari, inoltre, a norma dell’art. 8 (*Coordinamento della fase attuativa*) del D.L. n. 77 del 2021, mediante «[...] una apposita unità di missione di livello dirigenziale generale [individuata tra quelle esistenti ovvero appositamente istituita] fino al completamento del PNRR [...]», sono tenute a intervenire per rimuovere o correggere

eventuali irregolarità e/o non conformità rilevate nella fase di realizzazione dell'intervento suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano, compreso l'avvio delle procedure di recupero e restituzione delle risorse indebitamente utilizzate, ovvero oggetto di frode o doppio finanziamento pubblico.

In questi casi le Amministrazioni stesse devono adottare ogni iniziativa necessaria per assicurare il rispetto delle scadenze di rendicontazione in modo da consentire la presentazione delle istanze di pagamento all'UE secondo il calendario stabilito nell'Accordo operativo.

In ipotesi di ritardi attuativi, le Amministrazioni titolari degli interventi comunicano tempestivamente al MEF i dati relativi agli scostamenti temporali o quantitativi, le relative conseguenze, cause e azioni correttive già adottate.

In questa prospettiva, l'art. 8, comma 5, del decreto-legge n. 77/2021 dispone che *«[a]l fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, degli obiettivi e dei traguardi, intermedi e finali del PNRR, i bandi, gli avvisi e gli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse prevedono clausole di riduzione o revoca dei contributi, in caso di mancato raggiungimento, nei tempi assegnati, degli obiettivi previsti, e di riassegnazione delle somme, fino alla concorrenza delle risorse economiche previste per i singoli bandi, per lo scorrimento della graduatorie formatesi in seguito alla presentazione delle relative domande ammesse al contributo, compatibilmente con i vincoli assunti con l'Unione europea»* (enfasi del redattore).

Ciò chiarito in ordine agli obblighi gravanti sulle Amministrazioni titolari e sui soggetti attuatori, nonché con riguardo ai poteri sostitutivi da esercitarsi in caso di inerzia ovvero di rischio anche prospettico di mancato raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano, mette conto rilevare che l'articolo 2 (*Gestione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione dell'iniziativa Next Generation EU - Italia*) del D.M. del MEF 11 ottobre 2021, con riferimento alle modalità di trasferimento delle risorse, ha disposto che *«[i]l Servizio centrale per il PNRR provvede a rendere disponibili le risorse con le seguenti modalità:*

- *anticipazione fino ad un massimo del 10 per cento del costo del singolo intervento del PNRR [...] [, richiedendosi,] [a]i fini dell'erogazione dell'anticipazione, [che] l'amministrazione*

titolare dell'intervento de[bba] attestare l'avvio di operatività dell'intervento stesso, ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività;

- **una o più quote intermedie**, fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, **sulla base delle richieste di pagamento presentate dalle amministrazioni centrali titolari, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali come risultanti dal sistema informatico [...] [ReGiS];**
- una quota a saldo pari al 10 per cento dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base della presentazione della richiesta di pagamento finale attestante la conclusione dell'intervento o la messa in opera della riforma, nonché il raggiungimento dei relativi target e milestone, in coerenza con le risultanze del sistema di monitoraggio [...] [ReGiS]».

In seguito, l'art. 11 (Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR), comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza), conv. dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, ha disposto che, «[a]l fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, [...] e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al **30 per cento** del contributo assegnato, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge».

Più recentemente, l'art. 18-quinquies (Disposizioni finanziarie in materia di PNRR), c. 1, del d.l. n. 113 del 2024 (Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico), conv. dalla l. n. 143 del 2024, ha disposto ulteriormente che, «[a]l fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli interventi del PNRR, [...], le Amministrazioni centrali titolari delle misure provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie, fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, **entro il termine di trenta giorni** decorrenti dalla data di ricevimento delle richieste di trasferimento».

In altri termini, da un punto di vista operativo, una volta adottato il provvedimento di assegnazione del finanziamento a carico del PNRR, le Amministrazioni titolari erogano ai soggetti attuatori un primo importo a titolo di anticipazione, in unica o più soluzioni,

pari di norma complessivamente al 30 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta di anticipazione del soggetto attuatore, anche se eventuali norme specifiche possono prevedere anticipi superiori al 30 per cento. Qualora la richiesta risulti carente, l'Amministrazione titolare stabilisce un termine massimo di cinque giorni per le integrazioni. In tale caso, il termine di 30 giorni per l'erogazione è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi integrativi.

Con riferimento ai trasferimenti successivi all'anticipazione, le Amministrazioni titolari effettuano trasferimenti intermedi, fino al raggiungimento del 90 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta presentata dal soggetto attuatore, verificando sia la regolarità formale della richiesta, che deve essere firmata e compilata sul modello "PNRR - Richiesta Trasferimenti intermedi", sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS o, in caso di alimentazione indiretta, l'impegno ad aggiornare eventuali dati mancanti entro 60 giorni dall'erogazione.

Se la richiesta è incompleta, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla ricezione degli elementi mancanti.

Da ultimo, per la conclusione dell'intervento, le Amministrazioni titolari erogano il saldo finale, pari di norma al 10 per cento dell'importo assegnato, entro 30 giorni dalla richiesta del soggetto attuatore, verificando sempre sia la regolarità formale della richiesta, redatta sul modello "PNRR - Richiesta saldo" sia l'aggiornamento dei dati di monitoraggio sul sistema ReGiS. Qualora gli elementi per il saldo siano insufficienti, l'Amministrazione titolare fissa un termine di massimo dieci giorni per le integrazioni. Anche in tale caso, il termine di 30 giorni è sospeso fino alla data di acquisizione degli elementi richiesti.

Infine, per le richieste di trasferimento presentate prima dell'entrata in vigore del decreto, le Amministrazioni centrali effettuano i trasferimenti seguendo le nuove procedure, obbligando i beneficiari a completare i dati di monitoraggio sul sistema ReGiS entro 60 giorni dall'erogazione.

4. Con specifico riferimento ai progetti finanziati con risorse a valere sul PNRR da realizzarsi nell'ambito di competenza territoriale di questa Sezione regionale di con-

trollo per la Regione Campania, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, resa ai sensi dell'art. 7 (*Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza*), comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021 e relativa al secondo semestre del 2024, occorre evidenziare che «[t]ra le aree territoriali l'unica Regione con un'incidenza paragonabile a quelle delle aree settentrionali è la Campania, nella quale si collocano poco meno di 21 mila progetti (circa il 9 per cento del totale complessivo)» (Sez. riun. contr., del., 14 maggio 2025, n. 6/SSRRCO/REF/2025, pag. 83).

Un criterio di scrutinio del tasso di realizzazione degli obiettivi finali associati agli indicatori *target* può essere sviluppato volgendo lo sguardo alla disarticolazione delle misure in singoli progetti attivati.

Di qui, la rilevanza dei criteri individuati per la selezione dei progetti da attenzionare mediante una specifica attività istruttoria.

CONSIDERATO

5. La richiesta istruttoria indirizzata al Comune di Giugliano in Campania (NA) in relazione al progetto identificato, nell'ambito della misura M5C2I2.1, dal CUP n. G93D21002050005 relativo a «Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado - Riqualficazione impianto sportivo comunale».

In ottemperanza a quanto previsto nel programma dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per gli anni 2024 e 2025 (quest'ultimo approvato con la deliberazione n. 61, del 19 dicembre 2024, delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti), nonché nei programmi annuali delle attività 2024 e 2025, approvati rispettivamente con le deliberazioni n. 50/2024/INPR e n. 100/2025/INPR, questa Sezione regionale ha previsto monitoraggi e verifiche sugli interventi finanziati a carico del PNRR ed attuati dagli Enti pubblici territoriali situati nella Regione Campania.

In esecuzione delle predette deliberazioni è stato individuato un congruo numero di progetti, tra cui quello indicato in epigrafe di cui è soggetto attuatore il Comune di

Giugliano in Campania (NA), in ragione della loro entità finanziaria e/o delle criticità rilevate dalle Cabine di regia istituite presso le Prefetture competenti per territorio, nonché dei dati rilevati d'ufficio direttamente attraverso il sistema ReGiS.

Pertanto, con nota del Magistrato istruttore del 23 luglio 2025 (prot. CDC n. 4423), il Comune di Giugliano in Campania, soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti a valere sul PNRR per un valore complessivo di **euro 2.000.000,00**, nell'ambito della misura M5C2I2.1, è stato invitato a fornire una relazione sullo stato di avanzamento del progetto identificato dal **CUP n. G93D21002050005**, relativo a «*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado – Riqualficazione impianto sportivo comunale*».

In particolare, è stata richiesta al soggetto attuatore dell'intervento una relazione aggiornata sullo stato di avanzamento dei lavori, con i seguenti contenuti:

1) atti amministrativi di affidamento, con riferimento - tra l'altro - alle informazioni in materia di:

- a) (eventuali) fonti di finanziamento integrative (con connesse azioni di verifica e di controllo interno per evitare il «doppio finanziamento»);
- b) eventuale divisione in lotti;
- c) procedura di gara;
- d) provvedimento/i di aggiudicazione;
- e) utilizzi delle economie;
- f) quantificazione e riparto degli incentivi alle funzioni tecniche;

2) stato attuale di attuazione dell'intervento, precisando quali *targets* siano stati raggiunti oppure le cause dell'eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi individuati nel cronoprogramma, con invito a dare evidenza, per ogni fase del progetto:

- a) della data di fine prefissata e di quella in cui sia stata effettivamente portata a termine la medesima fase procedurale;
- b) delle (eventuali) criticità incontrate nella realizzazione o rendicontazione delle opere;

- c) (con specifico riferimento alla più recente fase di avanzamento programmata) delle valutazioni svolte circa la possibilità di recuperare, entro il termine previsto per la realizzazione del progetto, eventuali ritardi;
- d) dei motivi degli (eventuali) disallineamenti tra i dati forniti e quelli rilevabili dal sistema ReGiS;
- e) dell'intervenuta (o meno) implementazione del sistema interno di *audit*, anche attraverso un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di contrastare criticità - anche per frodi - nella gestione dei fondi collegati all'attuazione degli interventi a valere su risorse del PNRR;
- f) degli eventuali interventi di organi titolari poteri sostitutivi.

3) gestione economico-finanziaria della misura.

Al riguardo, in particolare, è stato chiesto di precisare:

- a) i capitoli di spesa su cui le risorse finanziarie destinate al progetto sono state stanziare, nonché gli impegni e i pagamenti adottati a valere su detti capitoli per gli esercizi 2023, 2024 e per quello in corso, con invito a dare evidenza dell'importo complessivo di tutti gli impegni/pagamenti contabilizzati, distinguendo tra le somme disponibili a valere sul PNRR/PNC e le somme derivanti da altre fonti fino alla data di riscontro alla nota istruttoria;
- b) se sia stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti (art. 15, comma 4, del D.L. 77/2021 come conv.);
- c) la contabilizzazione delle anticipazioni di cui all'articolo 9, comma 6, del D.L. n. 152 del 2021 (conv. dalla L. n. 233 del 2021) ricevute, indicando i relativi capitoli - specificamente dedicati - e se l'Ente abbia provveduto ad accertare per cassa importi delle anticipazioni erogate dalle Amministrazioni centrali dello Stato;
- d) l'eventuale applicazione dell'art. 15, comma 3, del D.L. n. 77 del 2021 (conv. dalla L. n. 108 del 2021), chiarendo se, alla fine dell'esercizio - nelle more del perfezionamento delle obbligazioni di spesa - le risorse accertate siano state fatte confluire nel risultato

di amministrazione, potendo essere applicate al bilancio di previsione del triennio successivo, trattandosi di risorse vincolate;

e) le stime effettuate in ordine all'adeguatezza delle risorse stanziare per la realizzazione del progetto rispetto al raggiungimento degli obiettivi previsti, tenuto conto dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche, precisando:

- se sia intervenuto l'adeguamento del quadro economico al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici;

- se una rielaborazione più puntuale del progetto e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - ha reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione al progetto medesimo e alla relativa gara, in mancanza di totale copertura degli interventi;

- se sono state effettuate valutazioni in ordine ai fabbisogni di spesa per manutenzione e/o gestione dell'opera successive al suo completamento.

È stata, infine, richiesta la compilazione di un documento allegato recante una serie di fogli di calcolo, al fine di uniformare i dati trasmessi.

6. La risposta istruttoria del Comune di Giugliano in Campania

In riscontro alla richiesta del magistrato istruttore, previa richiesta di proroga positivamente riscontrata, in data 22 settembre 2025 è stata acquisita, tramite il sistema informativo Con.Te., la nota di risposta dell'Ente (prot. C.d.c. n. 6834) che ha trasmesso un unico *file* comprensivo di più documenti, inclusi i fogli di calcolo, peraltro trasmessi in formato difforme rispetto a quanto richiesto da questa Sezione.

6.1 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione amministrativa

Con riferimento alle richieste relative alla gestione amministrativa del progetto, preliminarmente il Comune di Giugliano in Campania ha dichiarato quanto segue:

«[...] 1.a. *La copertura finanziaria dell'opera deriva per € 1.940.917,84 da finanziamento PNRR e per € 59.082,16 da fondi di bilancio stanziati a titolo di cofinanziamento comunale; non ricorrono fonti di finanziamento integrative*»

In particolare, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 68, del 31 maggio 2021, risulta deliberata l'approvazione dello studio di fattibilità del progetto denominato "*Riqualficazione Impianto Sportivo Comunale De Cristofaro*", con il relativo quadro economico, e

la contestuale candidatura dell'opera alla richiesta di contributo per euro 1.940.917,84 nell'ambito art. 1, comma 42, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, dando atto che, in caso di finanziamento dell'opera, si sarebbe provveduto ad impegnare l'importo di euro 59.082,16 quale cofinanziamento destinato alla redazione dei livelli progettuali fino alla progettazione definitiva e spese tecniche connesse.

L'intervento è stato ammesso a finanziamento con Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 30.12.2021. Circa le quote confluite nei finanziamenti a carico del PNRR si rinvia a quanto precisato *infra*, par. 7.

Riguardo agli ulteriori elementi informativi riguardanti la gestione amministrativa dell'opera, il Comune di Giugliano in Campania ha aggiunto che:

«1.b. il lavoro non risulta diviso in lotti;

1.c. la gara si è svolta attraverso procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno 10 operatori economici, indetta con determinazione dirigenziale n. 1405 del 7.8.2023 ed affidata per l'espletamento alla CUC Agenzia di sviluppo dei comuni dell'Area nolana s.c.p.a.;

1.d. i lavori sono stati aggiudicati con determinazione dirigenziale n. 1714 del 29.9.2023;

1.e. le economie di gara derivanti dal ribasso d'asta quantificate nel quadro economico post gara in € 463.337,44 (incluso IVA) risultano utilizzati per € 433.478,37 in sede di perizia di variante in corso d'opera approvata con determinazione dirigenziale n. 1233 del 18.7.2025;

1.f. gli incentivi tecnici (comprensivi di oneri fiscali) sono stati quantificati in € 18.451,74 post gara ed in € 13.528,20 post variante, non ancora liquidati [...]».

Sul punto si rileva che, muovendo da un importo di euro 1.394.108,21 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed euro 34.876,68 per l'attuazione dei piani di Sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, la ditta aggiudicataria ha offerto un significativo ribasso del 30,214%, per un importo di euro 972.892,36 (di cui costi della manodopera pari a euro 285.868,38) oltre euro 34.876,68 per oneri inerenti la sicurezza, per un totale pari a euro 1.007.769,04 oltre IVA ed economie di gara per euro 463.337,44 (inclusa IVA).

Il verbale di consegna definitiva e contestuale inizio dei lavori è datato 10 giugno 2024, con decorrenza dei tempi utili per il loro compimento, fissato in 375 giorni come da contratto.

Peraltro, il 17 febbraio 2025 il progettista e direttore dei lavori ha chiesto di procedere alla redazione di un progetto di variante in corso d'opera, autorizzata dal RUP il 18 febbraio 2025. La proposta di perizia, trasmessa con nota del 19/05/2025 e successiva integrazione/sostituzione del 21/05/2025, è stata oggetto di approvazione con determinazione n. 1233/2025, del 18 luglio 2025 (n. R.S. 89/2025, del 26 giugno 2025).

Essa utilizza quasi interamente le economie da ribasso (euro 433.478,47 rispetto a euro 463.337,44) ed è motivata richiamando quanto previsto "dall'articolo 106, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 50/2016 (art. 120, comma 1 lett. c). del D.Lgs. 36/2023)" in materia di circostanze impreviste ed imprevedibili.

Dalla richiesta di perizia di variante emerge che con "Ordine di Servizio n. 02 del 03.06.2024 [precedente alla consegna definitiva e all'inizio dei lavori] [...] il sottoscritto Direttore dei Lavori accertava l'impossibilità di eseguire la platea di fondazione, originariamente prevista di H=2,78mt e per un'estensione di 800 mq accertando inoltre la necessità di revisione delle fondazioni della struttura della nuova curva e la loro compatibilità con la tipologia costruttiva individuata in fase di progetto.

[...] Da una verifica della platea di fondazione di h1,00 e non 2,78 la stessa non risulta essere verificata per la tipologia di struttura portante della nuova curva dello stadio De Cristofaro;

[...] la medesima struttura di fondazione risulta invece verificata per una struttura portante della curva in prefabbricato;

[...] la variante al progetto riguarderà specificatamente la modifica della fondazione e la modifica della tipologia costruttiva della nuova curva, non più in conglomerato cementizio gettato in opera ma di tipo prefabbricato, riducendo anche i tempi di realizzo dell'opera stessa".

Poiché la procedura di gara in esame (dunque, anche la disciplina in materia di varianti) appare riconducibile al nuovo codice dei contratti, atteso che la determinazione dirigenziale di indizione - la n. 1405/2023 - risulta datata 7 agosto 2023 (è, dunque, successiva al 1° luglio 2023), alla fattispecie sembra applicabile l'articolo 120 del codice.

Il comma 1, lettera c) del citato articolo consente, tra l'altro, di modificare i contratti di appalto senza una nuova procedura di affidamento (sempre che, nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate), in caso di **varianti in corso d'opera**, "da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:

[...]

2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;

3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;

4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione".

Ciò posto, negli atti disponibili non risulta chiara la sussistenza degli eventi naturali straordinari e imprevedibili posti a fondamento della disposta variante.

La circostanza formerà, pertanto, oggetto di più dettagliato aggiornamento.

Con l'occasione, saranno trasmessi i dati di calcolo del valore degli incentivi tecnici.

6.2 Riscontro alle richieste afferenti allo stato di attuazione dell'intervento

Esaurita la trattazione dei procedimenti amministrativi che hanno interessato l'opera, con riferimento alla descrizione dello stato di realizzazione dell'intervento l'Ente ha poi dichiarato, in sintesi, quanto segue:

«[...] 2.a. si riporta cronoprogramma recante date prefissate e date effettive delle singole fasi procedurali:

Tabella 1

FASE PROCEDURALE	SCADENZA	DATA EFFETTIVA
Aggiudicazione	30/09/2023	29/09/2023
Stipula contratto	30/11/2023	13/11/2023
Inizio lavori	29/12/2023	29/12/2023
Fine lavori	31/03/2026	28/01/2026 (data prevista)
Collaudo	30/06/2026	28/04/2026 (data prevista)

2.b. è stata incontrata la seguente criticità in fase di realizzazione: [...] [è richiamata la procedura di approvazione della perizia di variante già oggetto di disamina];

2.c. nonostante il ritardo generato dalla suddetta criticità, si prevede il rispetto del termine finale per la conclusione dei lavori (31.3.2026) e per il successivo collaudo (30.6.2026);

2.d. i dati presenti sul sistema ReGiS sono aggiornati e coerenti con lo stato di avanzamento del progetto;

2.e. A parte i controlli svolti dall'organo di revisione in sede di relazione al bilancio di previsione ed al rendiconto e periodici monitoraggi, di cui si segnala il più recente (prot. 0080972 del 16.6.2025) riportante i seguenti dati:

CUP	MISURA	IMPORTO FINANZIAMENTO - PNRR	IMPORTO FINANZIAMENTO - TOTALE	% AVANZAMENTO FISICO PROGETTO	DESCRIZIONE STATO AVANZAMENTO LAVORI	IMPORTO SPESO	CRITICITÀ					
							AMBITO FINANZIARIO		AMBITO PROCEDURALE		REGIS	
							Problemi di liquidità	Utilizzo di economie di gara	Procedure di appalto	Procedimenti amministrativi (autorizzazioni, ecc.)	Esecuzione lavori	Implementazione REGIS
G93D210 0205005	M5C212.1	1.940.917,84	2.000.000,00	17%	Fase Esecuzione lavori	349.327,25	Nessuna criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità	Nessuna criticità

è in corso una ricognizione da parte dello scrivente, recentemente insediatosi presso l'ente, in tema di controlli interni specifici in materia di PNRR al fine di valutare quelli già svolti e di implementare quelli ulteriormente necessari. Degli esiti di tale ricognizione si darà tempestiva comunicazione.

2.f. Non ricorre la fattispecie di interventi di organi titolari di poteri sostitutivi. [...]».

In relazione agli aggiornamenti sul sistema ReGiS si rinvia alle osservazioni conclusive.

6.3 Riscontro alle richieste afferenti alla gestione economico-finanziaria

In merito alle richieste relative alla gestione economico-finanziaria del progetto, il Comune di Giugliano in Campania, alla data del 15 settembre 2025, ha dichiarato che:

«[...] 3.a.I capitoli di spesa su cui sono state stanziare le risorse destinate al progetto sono:

- 20221452 denominato "Riqualificazione campo sportivo De Cristofaro" finanziato con risorse del PNRR;
- 20201009 denominato "Interventi di Rigenerazione Urbana" finanziato con risorse comunali.

Sul capitolo 20221452 negli esercizi 2023 e 2024 e 2025 sono stati assunti impegni per euro 1.940.917,84.

Sul capitolo 20201009 negli esercizi 2023 e 2024 e 2025 sono stati assunti impegni per euro 59.082,16.

Gli impegni sui due capitoli ammontano complessivamente ad euro 2.000.000,00.

Sul capitolo 20221452 negli esercizi 2023 e 2024 e 2025 sono stati effettuati mandati per euro 293.613,60.

Sul capitolo 20201009 negli esercizi 2023 e 2024 e 2025 sono effettuati mandati di pagamento per euro 56.013,64.

I mandati complessivi sui due capitoli ammontano ad euro 349.627,24.

3.b. È stata esercitata la facoltà di accertare le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto.

3.c. L'ente ha ricevuto due anticipazioni: la prima di euro 194.091,78 nel 2022 imputata sul capitolo di entrata 40201050, la seconda di euro 388.183,57 nel 2023 imputata sempre sul capitolo di entrata 40201050.

3.d. Non risulta applicato l'articolo 15 comma 3 del D.L. 77/2021».

Infine, rispetto alla stima di adeguatezza delle risorse previste, il Comune ha osservato che: «3.e. Le risorse stanziare per la realizzazione del progetto risultano adeguate tenuto conto della comunicazione del D.L. arch. Raffaele Capasso, acquisita al prot. n. 116513 del 12.9.2025, da cui si evincono le precisazioni richieste al presente punto della richiesta istruttoria:

- [i]n merito al punto 1 ovvero "se sia intervenuto l'adeguamento del quadro economico al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici" si specifica che non è intervenuto adeguamento al nuovo prezzario regionale dei lavori pubblici. In particolare, la variante è stata redatta con il medesimo tariffario (ovvero prezzario Tariffa Regione Campania 2023) con cui si è redatto il progetto posto a base di gara;

- [i]n merito al punto 2 ovvero "se una rielaborazione più puntuale del progetto e dei relativi oneri - ossia l'incremento dei costi - ha reso problematico per il soggetto attuatore dare esecuzione al progetto medesimo e alla relativa gara, in mancanza di totale copertura degli interventi" si specifica che l'incremento degli oneri non ha rappresentato un problema per il soggetto attuatore. In particolare, il suddetto incremento non ha modificato l'importo totale delle somme

disponibili le quali sono state coperte da una rimodulazione generale del progetto desumibile in variante;

- [i]n merito al punto 3 ovvero "se sono state effettuate valutazioni in ordine ai fabbisogni di spesa per manutenzione e/o gestione dell'opera successive al suo completamento" si specifica che le valutazioni in ordine ai fabbisogni di spesa per la manutenzione e gestione dell'opera restano invariate e in continuità con quanto già previsto in fase di progetto approvato a base di gara [...].».

7. Conclusioni e rilievi

A seguito dell'avvio del procedimento di controllo avente ad oggetto la gestione del progetto identificato dal CUP n. G93D21002050005 da parte del Comune di Giugliano in Campania per il valore complessivo di euro 2.000.000,00, di cui euro 1.135.898,49 a valere su *risorse del recovery and resilience facility* (RRF) nell'ambito del PNRR, euro 805.019,35 a valere su risorse per la rigenerazione urbana di cui ai D.M. del 30 dicembre 2021 e del 4 aprile 2022, confluiti nel PNRR, ed euro 59.082,16 a valere su risorse proprie dell'Ente, esperita l'attività istruttoria, allo stato la Sezione rileva quanto segue:

1) in relazione al **rispetto del cronoprogramma**, dalle dichiarazioni dell'Ente e dalle informazioni acquisite d'ufficio mediante accesso diretto al sistema informativo Re-GiS emergerebbe il rispetto dell'*iter* di progetto alla data del 15 settembre 2025, con la data di inizio effettivo della fase procedurale dell'esecuzione dei lavori fissata al 29 dicembre 2023. Peraltro, come ricordato, la data di consegna definitiva e contestuale inizio dei lavori è intervenuta solo il 10 giugno 2024.

La data di fine effettiva prevista, confermata al 28 gennaio 2026, in anticipo rispetto alla scadenza prescritta del 31 marzo 2026. Anche per il collaudo dell'opera risulta quale data effettiva il 28 aprile 2026 in luogo della scadenza prevista del 30 giugno 2026;

- 2) dalle informazioni acquisite mediante accesso diretto al sistema informativo ReGiS, alla data del 10 dicembre 2025 **risultano trasferimenti complessivi a titolo di anticipazione pari ad euro 582.275,35 a valere sui fondi RRF, in coerenza con quanto indicato dall'Ente;**
- 3) dalle informazioni acquisite mediante accesso diretto al sistema informativo ReGiS, alla data del 10 dicembre 2025 risultano pagamenti per euro 422.816,83, di cui ammessi euro 366.803,18.

Alla data del riscontro da parte del comune **risultano pagamenti pari a euro 362.825,37. Tali importi risultano difforni da quelli dichiarati dall'Ente pari ad euro 349.627,24;**

- 4) alla data del 10 dicembre 2025 la piattaforma ReGiS non risulta alimentata da alcuna rendicontazione. Tale circostanza preclude all'Ente la possibilità di ricevere ulteriori trasferimenti al fine di onorare gli impegni di pagamento e garantire il rispetto del cronoprogramma. Peraltro, la circostanza delineata al punto precedente, in relazione alla **presenza di pagamenti "non ammessi", inibisce l'elaborazione della fase di rendicontazione nel sistema ReGiS;**
- 5) alla data del 10 dicembre 2025 **l'avanzamento economico e finanziario dell'opera risulta essere del 27,5% e l'importo dei pagamenti approvati è pari allo 0,00%;**
- 6) il quadro normativo multilivello compendiato in premessa (*cfr.* articoli 18, 22, 29 del Reg. (UE) 2021/241; articolo 8, commi 1 e 3, del D.L. n. 77 del 2021, nonché – tra le molte – MEF-RGS, circ. n. 32 del 2021) impone specifici controlli per la gestione delle risorse derivanti dal PNRR. Consta, invece, che ***il Comune di Giugliano in Campania non ha ancora provveduto ad un adeguamento del sistema dei controlli interni, al fine di implementare un sistema interno di audit specificamente dedicato ai contratti pubblici per affidamenti a valere sulle risorse del PNRR.***

Infatti, come ricordato, nella relazione – redatta dal Segretario generale – si dichiara «*in corso una ricognizione da parte dello scrivente, recentemente insediatosi presso l'ente, in tema di controlli interni specifici in materia di PNRR al fine di valutare quelli già svolti e di implementare quelli ulteriormente necessari. Degli esiti di tale ricognizione si darà tempestiva comunicazione*». Non risultano ad oggi aggiornamenti in merito;

7) non risulta chiarito il profilo riguardante la sussistenza dei presupposti richiesti per l'adozione della disposta variante, né risultano disponibili i dati di calcolo del valore degli incentivi tecnici.

In conclusione, la Sezione evidenzia in primo luogo l'esigenza di acquisire una **relazione di aggiornamento** circa i profili oggetto delle osservazioni di cui ai punti 6) e 7). Inoltre, in ragione della bassa percentuale di completamento dell'opera come sopra rilevata, invita l'Ente, in via preliminare, a procedere ad una puntuale esecuzione degli obblighi derivanti dalla conclusione del contratto di appalto di lavori, raccomandando contestualmente l'adozione di ogni misura utile per la realizzazione dell'opera nel rispetto dei termini previsti dal PNRR, e conseguentemente alla solerte implementazione della fase di rendicontazione attraverso il sistema ReGis al fine di garantire l'erogazione degli ulteriori fondi e il rispetto del cronoprogramma, evitando l'esposizione a rischi finanziari derivanti dal mancato rispetto dello stesso.

P.Q.M.

la Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Campania

ACCERTA

allo stato degli atti acquisiti, la presenza, nei termini descritti in parte motiva, dei sopra menzionati profili di criticità nell'ambito della gestione del progetto identificato, nell'ambito della misura M5C2I2.1, dal CUP n. G93D21002050005 relativo a «*Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado - Riqualficazione impianto sportivo comunale*», di competenza del Comune di Giugliano in Campania (NA) nella sua qualità di soggetto attuatore e destinatario di finanziamenti, a valere sul PNRR, per un valore complessivo di euro 1.940.917,84 sul totale dell'opera pari ad euro 2.000.000,00;

DISPONE

1. che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale di Giugliano in Campania;
2. che l'Amministrazione trasmetta a questa Sezione, attraverso il sistema Con.Te., una relazione avente per oggetto i chiarimenti di cui ai punti 6) e 7) del paragrafo 7

delle motivazioni, nonché gli aggiornamenti sullo stato di realizzazione del progetto in argomento, entro e non oltre il **31 gennaio 2026**;

3. che la medesima sia pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. n. 33 del 2013.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio dell'11 dicembre 2025.

Il Relatore

Domenico Cerqua

(firmato digitalmente)

Il Presidente

Alfredo Grasselli

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria

Il funzionario preposto al Servizio di supporto

Giuseppe Imposimato

(firmato digitalmente)